

ACCORDO QUADRO

TRA

AGEC, con sede legale in Verona, Via E. Noris 1, codice fiscale n. 80028240234 e Partita IVA n. 02769110236, nella persona della Dott.ssa Barbara Vitagliano, nata a _____ il _____, in qualità di Dirigente Area Ristorazione ed Eventi;

E

_____, con sede legale in _____ via _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di _____, munito dei necessari poteri di firma giusta procura conferita dal _____ in data _____, autenticata nella firma dal Notaio _____ di _____ in data _____, rep. n. _____, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di _____, il __/__/__ al n. _____

PREMESSO CHE

- ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente *Accordo Quadro*, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
 - *Accordo Quadro*, indica il presente Accordo Quadro fra le *Parti*;
 - *AGEC*, indica la Stazione Appaltante, come in epigrafe individuata e rappresentata;
 - *Parte*, indica a seconda dei casi AGECE o l'Appaltatore;
 - *Parti*, indica congiuntamente AGECE e l'Appaltatore;
 - *Norme di gara*, indica il documento prot. AGECE n. _____ e i relativi allegati, con il quale AGECE ha dato corso alla procedura per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di attrezzatura per la lavorazione degli alimenti attinente al servizio di refezione scolastica effettuato nei nidi, infanzie e primarie del Comune di Verona in gestione ad Agec – CIG 8658044BEC;
 - *Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale* o brevemente *CSDP* indica il documento, redatto da AGECE nell'ambito della procedura CIG 8658044BEC relativa al presente *Accordo Quadro*, nel quale sono dettagliatamente indicate le modalità con cui l'Appaltatore dovrà espletare gli ordini nel periodo di vigenza del presente *Accordo Quadro*;
 - *Sede*, indica la sede di AGECE in Verona;
- L'importo massimo dell'Accordo Quadro per mesi 36 è pari a **€ 70.530,00 oltre IVA**. I costi interferenziali per la sicurezza sono pari a € 0,00.;
- _____ risulta avere presentato la migliore offerta pari ad € _____;
- Agec con determina n. _____ del _____ provvedeva ad aggiudicare a _____ la conclusione dell'accordo quadro per l'affidamento della fornitura in oggetto;

- Agec con nota prot. n. _____ del _____ comunicava l'aggiudicazione a _____ e richiedeva documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- Agec procedeva quindi nella verifica del possesso dei requisiti generali di cui al D.lgs. n. 50/2016 come da prot. n. _____;
- Ad oggi nulla è pervenuto relativamente a _____ e, pertanto, si procede alla stipula del presente Accordo Quadro inserendo la clausola risolutiva ovvero prevedendo la risoluzione automatica del vincolo contrattuale ove, successivamente alla stipula, emergano, dall'esito delle verifiche sopra specificate, motivi ostativi;
- Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dalla normativa vigente, dalla documentazione allegata e di seguito elencata:
 - Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
 - Offerta economica
 - Patto di integrità
 - Dichiarazione di tracciabilità
 - Garanzia definitiva
 - _____

tutto ciò premesso

che unitamente agli atti ed ai documenti di gara e agli allegati formano parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nell'*Accordo Quadro* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

La fornitura è regolata, oltre che dall'*Accordo Quadro*, dai seguenti atti:

- ✓ *Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale*;
- ✓ *Offerta economica*;

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara sopra richiamati e prodotti da AGECEC prevarranno su quelli prodotti dall'Appaltatore, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

Le clausole del presente *Accordo Quadro* potranno essere sostituite, modificate o abrogate unicamente per volontà congiunta di AGECEC e dell'Appaltatore, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione dell'*Accordo Quadro* stesso.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di attrezzatura per la lavorazione degli alimenti attinente al servizio di refezione scolastica effettuato nei nidi, infanzie e primarie del Comune di Verona in gestione ad Agec, come meglio descritta nella lettera di invito.

Art. 3 – Importo e Durata dell'Accordo Quadro

L'ammontare dell'Accordo Quadro è fissato in € 70.530,00 oltre IVA di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza.

L'Accordo Quadro avrà durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data della sottoscrizione e cesserà automaticamente alla scadenza naturale senza che occorra procedere con la notifica di preavviso alla ditta aggiudicataria.

In ragione della natura e della specificità dell'Accordo Quadro (non essendo predeterminabile il numero di materiali da ordinare) l'importo del contratto stipulato con l'aggiudicatario sarà pari ad € 70.530,00 oltre IVA indipendentemente dal ribasso complessivamente offerto.

In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata.

Nel caso invece di mancato esaurimento dell'importo contrattuale nei 36 mesi, la scadenza dell'Accordo Quadro potrà essere prorogato da AGECE a suo insindacabile giudizio fino comunque all'esaurimento dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore è vincolato ad accettare le eventuali variazioni temporali di cui sopra con la conseguenza di non poter richiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto.

In ogni caso, il DEC effettuerà gli ordini relativi ai singoli lotti secondo le quantità e le tipologie che riterrà opportuno senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari, intendendosi le quantità indicate dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara come puramente indicative.

L'Accordo Quadro, infatti, non costituisce fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante, che, pertanto, non assume alcun impegno minimo di spesa con il sottoscrittore dell'Accordo Quadro.

Art. 4 - Corrispettivo per la fornitura

Il corrispettivo dell'Appalto è stabilito a misura. Per la contabilizzazione delle forniture effettivamente eseguite dall'appaltatore si applicheranno i prezzi unitari offerti derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Detti prezzi dovranno intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

I prezzi di affidamento sono infatti impegnativi e vincolanti e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque si verificassero posteriormente all'offerta e sino alla consegna.

I prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel CSDP nonché gli oneri connessi al trasporto della merce fino ai magazzini AGECE e allo scarico della stessa.

Art. 5 - Modalità di emissione degli ordini di fornitura

Gli ordini verranno effettuati dal Direttore Esecutivo del Contratto come meglio specificato all'art.4 del CSDP.

Si precisa comunque che, nel caso in cui, in vigore dell'Accordo Quadro, si rendesse necessario acquistare materiale non compreso nell'elenco di cui all'art.1 del CSDP, il relativo prezzo base verrà concordato fra le parti (in base ai prezzi di listino in vigore) e sullo stesso verrà applicato lo sconto di aggiudicazione inteso come percentuale complessiva media di ribasso offerto e risultante dalla somma dei prezzi unitari offerti moltiplicati per le quantità poste a base di gara in rapporto al valore complessivo posto a base di gara.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo economico verrà liquidato, per ogni fornitura richiesta, applicando i prezzi unitari offerti ed indicati nel modello offerta alle quantità effettivamente fornite, che dovranno corrispondere a quelle effettivamente richieste di volta in volta da Agec.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fatture, che saranno distinte per ciascuna fornitura richiesta e comunque entro 30 giorni dalla data fattura a fine mese.

AGEC è compresa nell'elenco delle aziende soggette a quanto previsto dal D.L. 50/2017 pertanto, a fronte di ogni fattura ricevuta, erogherà l'importo complessivo al netto di IVA, che verrà versata da AGECE direttamente all'Erario.

A pena di nullità assoluta dell'Accordo Quadro, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal riguardo, l'Appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso (All. ____).

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Le fatture saranno intestate a: AGECE–Azienda Gestione Edifici Comunali, Partita Iva 02769110236, Codice Fiscale 80028240234 e dovranno riportare:

- il riferimento del numero di contratto;
- il numero d'ordine;
- i numeri del DDT;
- gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario;
- il codice CIG della gara.

Il pagamento verrà effettuato previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell'impresa attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Le fatture dovranno essere emesse in regime di “split payment” (D.L. n.50 del 24/04/2017) dunque dovranno riportare nell’annotazione “operazione con scissione dei pagamenti, art.17 ter DPR 633/1972”. Le fatture sulle quali non sarà apposta l’annotazione sopraindicata saranno considerate irregolari e non pagate pertanto l’Appaltatore dovrà attivarsi emettendo nota di accredito a storno e rimettendo una nuova fattura corretta.

L’Appaltatore emetterà fattura elettronica nel formato XML stabilito dall’Agenzia delle Entrate inserendo all’interno il codice SDI di identificazione: T04ZHR3 (zero il secondo carattere).

Nei casi di sostituzione di un lotto di fornitura o di parte di esso, i pagamenti saranno effettuati solo a seguito della consegna dei materiali sostituiti e degli eventuali controlli relativi.

Nel caso invece di consegna parziale di lotti di fornitura, dovuta a ritardo da parte dell’Appaltatore nella consegna di una parte del lotto o non accettazione di parte di esso, i pagamenti per l’intero lotto saranno effettuati solo a seguito della consegna dell’ultima porzione di lotto e degli eventuali controlli relativi a detta porzione.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Art. 7 - Garanzia definitiva

L’Appaltatore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ha presentato garanzia fideiussoria n. _____ della _____ di € _____.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 8 - Garanzia post-vendita

Il fornitore, a seguito della vendita, garantisce il buon funzionamento del materiale fornito e ne risponde come meglio specificato all’art.12 del CSDP.

Art. 9 - Sospensione della fornitura

In nessun caso la fornitura oggetto del CSDP potrà essere sospesa dall’Appaltatore.

Art. 10 - Variazioni della fornitura

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 - Subappalto e cessione dei crediti

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle altre norme vigenti in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 - Esecuzione in danno

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura, interpellando il concorrente che segue in graduatoria, o altro operatore economico.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati alla Stazione Appaltante per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso.

La Stazione Appaltante potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Art. 14 - Rifusione danni e rimborsi spese

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sulle somme spettanti all'Appaltatore per le forniture già eseguite, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva. In tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 15 - Recesso per volontà della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento senza necessità di giustificazione e senza che l'Appaltatore possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, tranne quanto specificato di seguito.

La volontà della Stazione Appaltante di recedere dall'Accordo Quadro sarà comunicata all'Appaltatore con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso, all'Appaltatore saranno corrisposti i compensi per le forniture che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
- b) nel caso in cui l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita della fornitura e l'ultimazione di essa entro il termine fissato;
- c) nel caso di ripetuta violazione delle norme di cui al CSDP.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante e comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

Con la risoluzione del contratto verrà disposto l'incameramento della cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Si applicano altresì le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 17 – Penali

È prevista l'applicazione a carico dell'Appaltatore di penali come specificato nell'art. 8 del CSDP.

Art. 18 - Cambio denominazione sociale / trasformazione / fusione

L'impresa che dell'esecuzione dell'Accordo Quadro cambiasse denominazione sociale, ovvero fosse soggetta a trasformazione, fusione o altri casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dovrà documentarlo con copia autentica degli atti originali.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte della Stazione Appaltante.

Art. 19 - Tasse e imposte

Le spese di registrazione dell'Accordo Quadro nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente in questa sede richiamata, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Art. 20 - Riservatezza dei dati

L'Appaltatore, nell'ambito dell'esecuzione della fornitura garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi.

Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'Appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà della Stazione Appaltante che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

Art. 21 - Norme applicabili e foro competente

Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni del presente Accordo Quadro e con le prescrizioni del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia, indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

➤ Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoagece@agece.it; tel. + 39 045 8051311;

- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel +39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rpd.privacy@agec.it; PEC: infoagec@pec.agec.it;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Legale Appalti, dall'Area Ristorazione ed Eventi e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'AGECE" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Ristorazione ed Eventi.

Art. 23 - Codice etico e di comportamento e prevenzione della corruzione

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il

“Codice”) e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di Agec, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all’indirizzo www.agec.it menù “Amministrazione Trasparente”.

Tanto premesso l’Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:

1 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;

2 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale.

Per AGECE:

IL DIRIGENTE AREA RISTORAZIONE ED EVENTI – Dott.ssa Barbara Vitagliano

Per _____
